

BOZZA DI DISCIPLINARE

TRA:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Direttore generale
....., domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
CF ... - Via Nomentana, 2 – Roma

E

Il Comune di (prov. di) rappresentato da, domiciliato per
la carica presso – CF - Via

Premesso:

- che in occasione della Festa della Repubblica 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato i Comuni italiani a segnalare progetti pubblici i cui procedimenti e cantieri fossero a diverso titolo bloccati;
- che tra il 2 e il 15 giugno 2014, oltre 1650 Sindaci hanno risposto con una e-mail alla lettera e sono stati in questo modo segnalati circa 3300 interventi di diversa natura;
- che il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
 - all'articolo 3, comma 1, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, incrementa il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
 - all'articolo 3, comma 1-bis, incrementa ulteriormente il fondo di cui al comma 1 per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (c.d. fondo revoche);
 - all'articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso, prevede tra gli interventi da finanziare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse di cui ai sopracitati commi 1 e 1-bis, le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 per consentire, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, se appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, ovvero le opere segnalate dagli enti locali come completamenti, essendo invece le nuove opere finanziate ai sensi del successivo comma 3;

- all'articolo 3, comma 3, prevede che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al sopracitato comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- all'articolo 3, comma 5, prevede la revoca del finanziamento assegnato in caso di mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettera c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere;
- che le richieste dei Sindaci che chiedevano l'esclusione dal patto di stabilità interno sono state esaminate dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA) che, con decreto 28 ottobre 2014, ha individuato i Comuni che avevano diritto a beneficiare dell'esclusione;
- che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) ha analizzato tutte le altre segnalazioni inviate che, non essendo vincolate a un "format" specifico, contenevano in molti casi una pluralità di indicazioni incomplete e ne ha estratto un archivio;
- che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2015, n. 23, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge 133/2014, destina alle opere di cui allo stesso comma 2, lettera c), ultimo capoverso, nonché a quelle di cui al comma 3, un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, definisce le modalità di erogazione dei contributi e di revoca;
- che il succitato decreto ha assegnato, per il finanziamento delle richieste relative a opere segnalate dagli enti locali come completamenti, l'importo complessivo di 200 milioni di euro, ripartendolo in misura pari a 20 milioni nell'anno 2015, 15 milioni nell'anno 2016, 100 milioni nell'anno 2017 e 65 milioni nell'anno 2018, e ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data del 30 aprile 2015 o la mancata aggiudicazione provvisoria entro il 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;
- che, al fine di dare attuazione alla norma, il DIPE ha elaborato un'applicazione informatica, accessibile via web e, con lettera n. 748 del 17 febbraio 2015, ha invitato i Sindaci a trasmettere, direttamente *on line*, i dati relativi a un solo intervento per Comune, ritenuto prioritario o di interesse strategico, specificandone, tra l'altro, la natura di nuova opera o completamento, le caratteristiche, il rispetto di entrambi o di almeno uno i requisiti relativi ad appaltabilità e cantierabilità e le relative date previste, il costo stimato, le risorse già disponibili e l'ulteriore fabbisogno;
- che la compilazione *on line* è avvenuta tra il 17 febbraio e il 6 marzo, hanno risposto complessivamente 700 Comuni, e sono state escluse le richieste plurime, adottando come valida – in coerenza con le indicazioni pubblicate sul sito - l'ultima inserita in ordine di tempo;
- che sono stati individuati tre gruppi di richieste:
 - a. attenuazione dei vincoli del Patto di Stabilità interno 2015 e interventi amministrativi di impulso e/o coordinamento;
 - b. finanziamento per nuovi interventi;
 - c. finanziamento per interventi di completamento;
- che le segnalazioni sub a. di cui all'alinea precedente sono state trasmessi al DICA per competenza con lettera n. 1432 del 20 marzo;
- che le segnalazioni sub b. sono state trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per competenza con nota n. 1431 del 20 marzo;
- che le istanze di finanziamento per interventi da completare sub c. risultano essere 199, per un ammontare complessivo pari a 299,8 milioni di euro; di questi interventi, i Comuni ne hanno certificato 137 come appaltabili e cantierabili nei tempi previsti dal decreto legge n. 133/2014, per un ammontare di finanziamento richiesto pari a 198,6 milioni di euro circa;

- che l'ammontare complessivo di richieste eleggibili a finanziamento ai sensi della sopra citata norma rientra nel limite dei 200 milioni di euro disponibili di cui al decreto interministeriale 28 gennaio 2015;
- che non si è resa necessaria una selezione, essendo disponibili fondi sufficienti al finanziamento di tutte le richieste eleggibili;
- che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. .../2015 sono stati assegnati finanziamenti ad un elenco di interventi di completamento allegato alla delibera medesima;
- che, nell'ambito degli interventi di completamento, il Comune di (....) ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento ".....", per l'importo di euro
- che tale richiesta risulta inserita tra quelle ammesse a finanziamento ai sensi della succitata delibera;
- che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di
- che il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Condizioni generali

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale ... (d'ora in poi Ministero), e il Comune di (....) (d'ora in poi Comune) in relazione al finanziamento relativo all'intervento: "....." così come individuato nell'elenco degli interventi finanziati di cui alla delibera CIPE n. .../2015 e di seguito sinteticamente descritto: ... (CUP: ...);

Art. 3 - Importo del finanziamento

- 1 L'importo del finanziamento concesso è pari ad euro
- 2 E' a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico, nonché ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
- 3 Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a conservare agli atti la documentazione di spesa.

Art. 4 – Erogazione dei finanziamenti

- 1 All'atto dell'approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il Comune stesso provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione e relativi allegati, contestualmente al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, direttamente al Ministero.
- 2 Il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo impegno contabile delle stesse, in misura pari al 10% nell'anno 2015, al 7,5% nell'anno 2016, al 50% nel 2017 ed al restante 32,5% nell'anno 2018, secondo le seguenti modalità:
 - **10%** dell'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta alla presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- **80%** in due ratei ciascuno pari al 40%, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sulle diverse annualità;
 - **saldo 10%** alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento.
- 3 Le erogazioni di cui al punto 2 potranno avvenire a condizione che:
 - il Comune abbia effettuato la richiesta del Codice unico di progetto (CUP) e aderito alle modalità di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istituito presso il CIPE (monitoraggio investimenti pubblici – MIP);
 - il Comune attesti che sull'intervento non siano stati ottenuti, per il medesimo completamento, finanziamenti ad altro titolo.
 - 4 I ribassi d'asta o altre economie di spesa potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che, redatte ai sensi dell'articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno trovare copertura economica nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell'intervento.
 - 5 In relazione a un'eventuale perizia di variante in aumento, ammissibile ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sarà erogata, su richiesta del Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro Economico rimodulato a seguito di tale perizia e il precedente risultante dal ribasso d'asta.
 - 6 Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento assegnato con delibera .../2015 sono comunque a carico del Comune, così come gli oneri relativi a contenziosi connessi all'intervento.

Art. 5 – Esecuzione dei lavori

L'intervento oggetto del finanziamento dovrà essere realizzato in conformità al contratto di appalto di cui all'articolo 4, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Verifiche

- 1 Il Ministero, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche sull'esecuzione delle opere.
- 2 Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
- 3 Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 7 – Collaudo

- 1 I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
- 2 Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e collaudato in ogni sua parte.
- 3 Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune con oneri a valere sulle somme appositamente indicate nel Quadro Economico dell'intervento.

Art. 8 - Condizioni specifiche

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all'approvazione ed esecuzione delle opere.

Art. 9 – Durata del disciplinare

Il disciplinare esaurisce i suoi effetti con la definizione dei rapporti finanziari con il Comune.

Art. 10 – Rapporti con i terzi

- 1 Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.
- 2 Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente disciplinare.

Art. 11 – Accredito delle erogazioni

Le somme erogate a qualsiasi titolo ai sensi del presente disciplinare saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di sul c/c di Tesoreria indicato dal Comune.

Ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Art. 12 - Esecutorietà del disciplinare

All'atto della sottoscrizione del presente disciplinare il Comune è abilitato ad avviare le attività di realizzazione dell'intervento. Entro 10 giorni da tale sottoscrizione, la competente Direzione generale del Ministero procede all'approvazione. Il disciplinare ha efficacia a partire dalla data di impegno dei fondi che ne garantiscono la copertura economica.

Art. 13 – Conservazione degli atti

Il presente disciplinare è sottoscritto dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservato in apposita banca dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

Data _____